

Firenze, 18 gennaio 2024

Circolare Clienti n. 2/2024

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: **Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi**

Portiamo a vostra conoscenza che l'art. 1 comma 92 lett. C, della Legge di Bilancio 2024 ha eliminato la possibilità di determinare in misura forfetaria (pari al 25% del corrispettivo) l'imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi (argento, oro, platino) da parte delle persone fisiche..

Fino ad oggi, l'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.

Tali redditi prevedono la liquidazione, all'interno del quadro RT della dichiarazione dei redditi, dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Ai fini della determinazione della base imponibile, la plusvalenza è data dalla differenza tra:

- il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati;
- il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l'imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi.

La Legge di Bilancio 2024, intervenendo sull'art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, ha eliminato la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi.

A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile, quale reddito diverso, sarà pari al corrispettivo percepito.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.



(Dott. Enrico Vivarelli)